

**PUBBLICAZIONE STRAORDINARIA SEDI VACANTI
UFFICI REQUIRENTI DI SECONDO GRADO DI BOLZANO**

(delibera del 22 giugno 2016)

Il Consiglio,

rilevato che occorre procedere alla pubblicazione delle sedi vacanti presso gli uffici giudiziari requirenti di secondo grado presso la sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento in Bolzano;

delibera la pubblicazione dei seguenti posti vacanti:

SEZIONE DISTACCATA CORTE APPELLO DI TRENTO IN BOLZANO

Sostituto Procuratore Generale Bolzano

1 posto

Si ricorda che la vigente circolare al Titolo IV, prevede che per i tramutamenti e le assegnazioni per il conferimento di funzioni presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al DPR 26 luglio 1976 n. 752.

Si rammenta che il termine di legittimazione per tutti gli aspiranti è quello triennale. Infatti, l'art. 194 r.d. 12/1941 subordina la legittimazione al successivo trasferimento al decorso di *“tre anni dal giorno in cui (il magistrato) ha assunto effettivo possesso dell'ufficio”*.

La domanda di tramutamento avanzata in relazione a un bando antecedente conserva efficacia solo fino all'espletamento della relativa procedura concorsuale.

Si evidenzia che, come previsto dall'art. 15 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014, **nel caso in cui l'accoglimento della domanda determini il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti**, l'interessato, a pena di inammissibilità della domanda, **ha l'onere di richiedere al Consiglio giudiziario** (o agli altri organi competenti) **il parere prescritto dall'art. 13 comma 3 d.lgs. 160/06** (qualora, però, tale parere non sia stato espresso nei due anni antecedenti calcolati alla scadenza del presente bando), indicando nella domanda l'avvenuto deposito della richiesta.

1. - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1a) - Le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse via intranet (www.cosmag.it), ai sensi dell'art. 11 della circolare n. 13778 del 25 luglio 2014. Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore. **La mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda**, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell'ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata all'atto dell'inserimento della domanda attraverso l'*intranet* e poi trasmessa, in forma cartacea, al Consiglio. Tali oneri posti a carico degli aspiranti, in un'ottica di buona amministrazione, sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale. Il modulo per la presentazione della domanda, predisposto per velocizzare le procedure di assegnazione dei posti, richiede che il magistrato compili scrupolosamente la domanda elettronica inserendo le informazioni richieste **con particolare riguardo ai documenti che si accinge a dichiarare** (che poi trasmetterà al Consiglio in forma cartacea).

1b) - Al fine di consentire al C.S.M. la predisposizione di una graduatoria completa e trasparente, il magistrato che intende avvalersi dei punteggi aggiuntivi per le ipotesi previste dalla circolare n. 13778/2014 al Capo II, Sezione II “Stato di salute”, Sezione III “Salvaguardia dell'unità familiare”, Capo II, art. 44 <effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale ad

uffici in grado di appello>, **deve espressamente dichiarare, durante la compilazione della domanda, la suddetta documentazione per il riconoscimento dei punteggi sopra indicati.**

Si rammenta che tali punteggi aggiuntivi sono attribuiti solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni di pari grado.

Ic) – All’esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante “*stampa ricevuta*”, produrrà la stampa del riepilogo dei dati trasmessi (ricevuta della domanda) e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (cd. *copertine*) con l’indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (*copertine*) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M.

Esempio: nell’ipotesi di trasmissione dell’autorelazione, l’interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura che riporterà in numero della domanda, il titolo del documento ed il relativo al codice 10.

Id) – La procedura informatica di inserimento della domanda attualmente **non prevede la possibilità di richiamare** la documentazione già prodotta in occasione di recenti bandi e/o comunque in possesso del Consiglio. Tuttavia **qualora il magistrato intenda avvalersi della documentazione** già trasmessa in occasione di precedente domanda di trasferimento, **deve in ogni caso compilare** le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda e all’atto della trasmissione al C.S.M. di tutta la documentazione (in forma cartacea), **dovrà indicare necessariamente** nella pagina con il titolo del documento **l’esatta informazione per il reperimento della stessa** (*n. domanda, bando e/o altro*).

Tali oneri posti a carico degli aspiranti in un’ottica di buona amministrazione sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale.

Si rammenta, infine, che la documentazione allegata alla domanda sarà oggetto di valutazione unicamente se depositata entro la scadenza dei termini.

Si precisa che l’inserimento di una nuova domanda, nell’ambito del medesimo bando di concorso, annulla la precedente.

A tal fine, si rammenta che fino al termine di scadenza previsto dal bando (11 luglio 2016), se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.

2. – ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

Per l’assegnazione dei posti pubblicati il C.S.M. applicherà le disposizioni contenute nella circolare n. 13778 del 25 luglio 2014 “*Disposizioni in tema di trasferimento dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie*”, reperibile sul sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it) o sul sito internet (www.csm.it) nella sezione “*Documentazione*”.

Si evidenzia, inoltre, che, la presente procedura di trasferimento verrà espletata secondo le disposizioni che seguono:

2 a) ogni magistrato non può presentare o confermare più di **due** domande di trasferimento, in modo da non averne più di **due** contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e più di **tre** domande di trasferimento, in modo da non averne più di **tre** contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d’ufficio o previa dichiarazione di disponibilità;

2 b) si applicano al presente bando le norme di cui al d.lgs. n. 160/2006 e, tra di esse, l’art. 13 che pone limiti territoriali al passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e che per tali passaggi di funzioni stabilisce una legittimazione quinquennale;

2 c) nel caso in cui l’accoglimento della domanda determinasse il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti, l’interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere – qualora il parere stesso non sia stato espresso nei due anni antecedenti - al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 160/06, indicando nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta.

2 d) la **pubblicazione dei parametri** verrà effettuata sul sito *intranet* (www.cosmag.it) entro il **15 luglio 2016**; entro il **25 luglio 2016** i magistrati dovranno far pervenire al CSM le eventuali osservazioni relative all'attribuzione dei punteggi; entro lo stesso termine, dovranno far pervenire al CSM **le revoche delle domande di trasferimento** per le quali sia venuto meno l'interesse. La revoca dovrà essere effettuata esclusivamente via intranet attraverso l'apposita finestra di dialogo. Dopo la scadenza di detto termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari secondo le disposizioni dell'art. 17 della circolare sui trasferimenti.

Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell'ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda.

Si rammenta inoltre che, come previsto dall'art. 21 *“La richiesta di accantonamento può essere effettuata solamente all'interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato”*.

Le domande potranno essere inserite a decorrere dal 27 giugno 2016.

Tanto premesso, il Consiglio delibera di fissare il seguente termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione:

11 luglio 2016 per l'inserimento delle domande, direttamente da parte dei magistrati attraverso *la rete intranet* del C.S.M. (www.cosmag.it) e per l'inoltro dei documenti allegati, o per il deposito delle stesse, comprensive dei documenti, presso gli uffici di appartenenza.

Entro il **13 luglio 2016** gli uffici potranno inserire, attraverso la rete intranet del C.S.M. (www.cosmag.it), **le domande depositate nel termine dell'11 luglio 2016** da parte dei magistrati e trasmettere la documentazione allegata, **comunque depositata** da parte dei magistrati **entro il termine dell'11 luglio 2016** (data di scadenza del bando).